



COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

C.F. 00621360825

FAX 091 - 8999778

ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 14/01/2022

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii in combinato disposto con l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/00, finalizzata a consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 – Utenze e rifiuti di tipo A e A1. Affidamento temporaneo ed emergenziale del servizio di raccolta e smaltimento.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con Ordinanza ri.2/Rif del 25/SET./2020 la Regione Siciliana ha reiterato le misure emergenziali già individuate dal Presidente della Regione Sicilia con propria Ordinanza n.1 del 27/MAR./2020, riguardanti il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, al fine di garantire la regolare attività del ciclo integrato dei rifiuti e la salvaguardia della salute dei cittadini e dell'ambiente;
- il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con propria nota prot. n. 0045723 del 18/NOV./2020 ha comunicato chiarimenti in merito all'applicazione della predetta Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia;
- con le seguenti note l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo – Direzione Generale:
 - ✓ Nota del 07/OTT./2021 prot. 110023 acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 08/OTT./2021 al nr. 13345;
 - ✓ Nota del 28/OTT./2021 prot. 119791 acquisita al protocollo generale di questo Ente in pari data al nr. 14817;
 - ✓ Nota del 01/DIC./2021 prot. 128521 acquisita al protocollo generale di questo Ente in pari data al nr. 16649;
 - ✓ Nota del 01/DIC./2021 prot. 129385 acquisita al protocollo generale di questo Ente in pari data al nr. 16708;
 - ✓ Nota del 27/DIC./2021 prot. 140972 acquisita al protocollo generale di questo Ente in pari data al nr. 17902;

comunicava di non poter più assicurare il servizio di ritiro e smaltimento rifiuti tipo A, a far data dal 15/GEN./2022, in quanto impossibilitata a provvedere al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti delle utenze di tipo A, e tale servizio dovrà essere in capo a quest'Amministrazione avvalendosi della Ditta affidataria del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani nel comune, con le modalità ed i termini previsti nell'Ordinanza n.2/Rif. del 25/9/2020, e le successive;

- Con Nota prot. n. ASP/6345 del 13/01/2022 acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 14/01/2022 al n. 606, l'Azienda Sanitaria Provinciale comunicava di concedere, qualora accolta, ulteriore proroga del servizio fino al 31/01/2022;
- Con Nota prot. n. ASP/1954 del 05/01/2022 acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 05/01/2022 al n. 207, l'Azienda Sanitaria Provinciale comunicava, tra l'altro, che a partire dal 06 gennaio 2022 dovranno essere riportati nel Sistema di Sorveglianza Integrata dell'ISS anche i casi positivi ai test rapidi di generazione avanzata, eliminando di fatto l'incoerenza dei dati dei positivi conosciuti dall'ASP rispetto ai numeri reali dei positivi presenti nel territorio Comunale;

- Alla data odierna l'ASP non ha ancora provveduto a riversare i dati dei soggetti positivi al tampone antigenico nella piattaforma dell'ISS e pertanto il ritiro dei rifiuti speciali da parte della stessa Azienda Sanitaria avviene solo nei confronti dei soggetti positivi al tampone molecolare, generando una vera emergenza igienico-sanitaria rispetto ai numerosi soggetti positivi al tampone antigenico presenti nel territorio Comunale;
- che il comma 3 dell'art.2 dell'Ordinanza n.2/Rif. del 25/9/2020 prevede che, nei casi di motivata e dimostrata impossibilità, anche sopravvenuta, ad effettuare il servizio di cui al punto precedente, ne dà tempestiva comunicazione ai Comuni. In tali circostanze, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento è disposto dal Comune nel rispetto del Codice dei Contratti e viene svolto secondo le modalità di cui al comma 4;
- con le sopraccitate note l'Azienda Sanitaria si è impegnata a provvedere nei limiti consentiti dall'Ordinanza Presidenziale al rimborso delle spese da sostenere da parte dei Comuni;
- con nota dell'Assessorato all'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento acqua e rifiuti del 07/Gen./2022 prot. nr. 383, acquisita al protocollo generale di questo Ente in pari data al nr. 247, disponeva che *"In caso di motivata e dimostrata impossibilità da parte dell'ASP sarà cura dei Comuni subentrare nella gestione della raccolta rifiuti COVID, fermo restando che resteranno a carico della ASP gli oneri dei servizi resi"*
- in data 19/SET./2019 veniva sottoscritto tra la Società per la regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Palermo Provincia EST Società Consortile per Azioni e la Società Tredici Palermo Est è stato sottoscritto Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'art. 15 della L. R. nr. 9/2010 e s. m. i. in 13 comuni del territorio della SRR Palermo Provincia EST, registrato fiscalmente presso l'Agenzia delle Entrate di Messina in data 23/SET./2019 al nr. 5853;
- dal citato contratto si evince che la società che dovrà eseguire direttamente il servizio di gestione della raccolta rifiuti per questo Ente risulta essere la Soc. MULTIECOPLAST srl con sede in Sant'Agata di Militello Via Campidoglio nr. 73 partita IVA 02017710837;
- in data 16/OTT./2019 veniva sottoscritto tra il Comune di Cerda e la Soc. MULTIECOPLAST srl contratto per la Gestione integrata dei rifiuti per il Comune di Cerda, registrato fiscalmente presso l'Agenzia delle Entrate di Messina in data 06/NOV./2019 al nr. 8502 serie 1T;
- in data 11/GEN./2022 prot. Nr. 456 è stato richiesto alla Soc. MULTIECOPLAST srl apposito preventivo per l'effettuazione di detto servizio;
- la Società con nota del 13/GEN./2022 prot. nr. 84, acquisita al protocollo generale di questo Ente in pari data al nr. 589 ha dato la propria disponibilità ad effettuare il servizio in oggetto, e comunicando che i rifiuti verranno smaltiti presso l'impianto GE.S.P.I. srl con sede Augusta (SR) C/da Punta Cugno, comunicando che il costo per il servizio risulta essere pari ad € 50,00 oltre IVA per ogni utenza COVID – 19, e comunque per un importo minimo garantito pari ad € 1.000,00 più IVA per ogni conferimento;

VISTE le Ordinanze n. 2/Rif del 02/02/2017, 03/Rif del 28/FEB./2018, 04/Rif del 07/GIU./2018, 05/Rif. del 02/AGO./2018 e 06/Rif del 10/AGO./2018, e successive con le quali si dà potere alle Amministrazioni Comunali di attivare tutte le procedure al fine di diminuire i rifiuti da conferire presso le discariche, in maniera tale da aumentare la percentuale di raccolta differenziata;

CONSIDERATO CHE:

- I Sindaci sono la massima autorità sanitaria locale e, pertanto, sono tenuti a porre in essere ogni azione necessaria per la tutela dell'ambiente e del territorio;

RILEVATO CHE:

- la situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica che potrebbe determinarsi con la interruzione del servizio di igiene ambientale, impone di dover provvedere al prosieguo della regolare attività dello svolgimento del predetto servizio di raccolta integrata dei rifiuti e servizi connessi nel territorio comunale;
- non si ravvisano, allo stato attuale, ulteriori strumenti giuridici, né possibili adeguate soluzioni organizzative, fatta salva l'adozione del presente provvedimento e ritenuta la necessità di assicurare la continuità del servizio di igiene urbana nel territorio comunale mediante un provvedimento *extra ordinem*;

VISTA, la nota trasmessa via pec da parte dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, prot. n. 112478 del 12/AGO./2019, la quale, dando direttive ai Sindaci di emettere

provvedimenti ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 152/2006 ribadendo che qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, Il Presidente della Giunta Regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente”;

CONSIDERATO CHE:

- il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art. 191 è dettato dalla urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- la situazione emergenziale che si è creata è riconducibile all'ipotesi contemplata nelle previsioni di cui all'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, perché sussistono gravi e fondate ragioni di tutela della salute pubblica e dell'ambiente che impongono di intervenire con ordinanza contingibile ed urgente;
- ai sensi dell'art. 50, c. 5, del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco;
- svolta un'attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo nel caso in specie, così come sopra esplicitata, il ricorso all'Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, si rende evidente, legittimo ed inevitabile;
- trattasi di emergenza igienica sanitaria e che tale servizio sarà attivato solo al bisogno, al fine di evitare l'insorgere di problematiche di carattere igienico sanitario;

RITENUTO, pertanto, che sussistono i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'adozione di un provvedimento ex art. 191 sopra citato, per procedere all'affidamento del servizio di smaltimento della frazione organica prodotta dal Comune di Cerda per il successivo smaltimento in favore della Società sopra indicata;

VISTI:

- l'art. 191, commi 1 e 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- l'art. 192, comma 1, e l'art. 198 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- gli artt. 32 della L. n. 833/78, 40 della L.R. n. 30/93 e 4 del D. Dell'Assessorato Regionale della sanità del 18/11/1994, che individuano nel Sindaco l'organo competente all'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica;
- il D.Lgs. 267/00, ed in particolare, l'art. 50 e s.m.i.;
- l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Sicilia;
- il vigente Statuto Comunale;

PRESO ATTO che sussistono i presupposti per l'adozione di una Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

ORDINA

per il combinato disposto di cui all'art. 50 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii e dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per le ragioni meglio precisate in premessa e sin qui richiamate, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

- Intervenire in via emergenziale e temporanea nell'attività di smaltimento rifiuti di tipo A da COVID – 19 presso le abitazioni dei soggetti positivi, anche al tampone antigenico di ultima generazione, nell'ambito territoriale di questo Comune, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, così come novellato dalla L. n. 123/2008;
- Affidare, in via interinale e provvisoria, il predetto servizio alla Società **MULTIECOPLAST srl** con sede legale in Torrenova (ME) C/da Pietra di Roma P.IVA 02017710837, debitamente autorizzata a svolgere l'attività di smaltimento;
- Stabilire che la spesa conseguente all'affidamento della fornitura in parola troverà copertura nel bilancio comunale e sarà imputata al cap. 29348, cod. 09.03-1.03 del bilancio 2022;
- Provvedere a trasmettere il presente atto al Responsabile del II Settore per gli adempimenti consequenziali, in osservanza alle vigenti disposizioni inerenti la verifica del controllo

amministrativo e gestionale della spesa, ivi compresa l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- Provvedere a trasmettere le liquidazioni che verranno effettuate alla Soc. MULTIECOPLAST srl
- Provvedere a diffondere il presente provvedimento mediante forme di massima pubblicità previste dalle norme vigenti, ivi compresa l'affissione all'Albo comunale e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune www.comune.cerda.pa.it;
- Provvedere a trasmettere la presente agli organi istituzionali infra a precisarsi:

AVVERTE

che a chiunque spetti è fatto obbligo di far rispettare la presente ordinanza e qualora dal mancato rispetto della presente ordinanza sindacale derivassero violazioni di natura ambientale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché le conseguenti sanzioni penali;

DISPONE

- che il presente provvedimento venga reso noto mediante le forme previste dalle leggi vigenti, ivi compresi i mezzi sopra indicati;
- che il presente provvedimento venga trasmesso per i provvedimenti di competenza: al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, all'ASP di Palermo Direzione Generale, alla società GE.S.P.I. srl, al Responsabile del locale Comando di Polizia Municipale, al Comando della locale Stazione dei Carabinieri, ai Responsabili del II e III Settore del Comune di Cerda, nonché per conoscenza al Sig. Prefetto di Palermo;

AVVISA

Che avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. n° 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni al TAR Sicilia o, in alternativa, al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Comunale.

Dalla Residenza Municipale li 14/01/2022

Il Sindaco
Salvatore Geraci



SALVATORE
GERACI
COMUNE DI
CERDA
SINDACO
14.01.2022
10:56:05
GMT+00:00